

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Italian National Committee for UN Women ETS



Articolo 1 Costituzione

- 1.1 È costituita la fondazione, senza scopo di lucro, denominata "**Italian National Committee for UN Women - ETS Fondazione di Partecipazione**", in breve "**UN Women Italy ETS**", con sede legale in Roma, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e di deliberare il trasferimento della sede legale in altro luogo sul territorio nazionale.
- 1.2 La Fondazione è regolata dalle leggi dell'ordinamento italiano ed opera per il perseguimento delle proprie finalità statutarie che condivide con **United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women** quale entità giuridica distinta da tale ente e da qualsiasi altro organismo delle Nazioni Unite, agendo quale organizzazione indipendente con una propria struttura di governance nel rispetto della legge italiana.
- 1.3 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
- 1.1 In costanza dell'iscrizione nel registro unico la Fondazione utilizzerà, nella propria denominazione, nei propri segni distintivi ed in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico la locuzione di "Ente del Terzo Settore" o il suo acronimo "ETS".

Articolo 2 Delegazioni e Uffici

- 2.1 La Fondazione potrà costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Esterò onde svolgere localmente anche attività di promozione con riguardo ai suoi scopi nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali in supporto alla sua azione.

Articolo 3 Scopi e Attività

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale tra quelle previste all'art. 5 del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017):
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

Dorje Rojist

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3.2 Più specificamente, ma senza limitazione, nell'ambito del perseguitamento delle proprie finalità la Fondazione ha come obiettivi

- a) porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze;
- b) eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo;
- c) eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili;
- d) riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente alle migliori prassi nazionali e comunitarie;
- e) garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica;
- f) garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze;
- g) sollecitare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche, alla parità dei compensi per il lavoro svolto così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali;

- h) rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna;
 - i) adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli.
- 3.3 Per la realizzazione di detti scopi la Fondazione, oltre ad agire in prima persona, potrà costituire persone giuridiche, assumere interessenze e partecipazioni in enti e soggetti giuridici costituiti o costituendi aventi finalità analoghe alle sue, ovvero direttamente collegate alle medesime, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra menzionati.

Articolo 4 Attività connesse

- 4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Art.3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
- 4.2 Ogni attività strumentale e/o secondaria sarà finalizzata agli scopi suddetti ed al reperimento di risorse economiche per il loro perseguimento, cui saranno destinati tutti i proventi delle attività connesse, al netto dei costi sostenuti.



Articolo 5 Patrimonio

- 5.1 Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità stabilite dagli artt. 3 e 4 dello Statuto.
- 5.2 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- A) dal Fondo Patrimoniale di Dotazione, composto:
- dal Fondo patrimoniale dell'Italian National Committee for UN Women Associazione ETS;
 - dai beni e dalle altre utilità individuati nell'atto di costituzione e dagli incrementi che ciascun Fondatore eventualmente riterrà di disporre nel corso della vita della Fondazione;
 - dai beni immobili e/o mobili che perverranno alla Fondazione anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità, espressamente destinati ad incremento del Fondo Patrimoniale di Dotazione;

- dai contributi ottenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;
 - dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;
- B) dal Fondo di Gestione, destinato alle attività necessarie all'attuazione dei propri scopi statutari, alimentato con le seguenti entrate:
- rendite e proventi del Patrimonio e dalle attività della Fondazione al netto delle spese per il funzionamento;
 - eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano destinati ad integrare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;
 - eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

5.3 È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali. È esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 Fondatori


- 6.1 I Fondatori sono i soggetti che, in concomitanza con la stipula dell'atto costitutivo, hanno contribuito, anche indirettamente, alla dotazione del patrimonio iniziale, e cioè specificatamente:
- Filippo Agnello, nato a Roma il 19 luglio 1965, residente a Milano, via Lodovico Muratori 53, cittadino italiano, codice fiscale GNLFPP65L19H501R
 - Katja Besseghini nata a Samedan (Svizzera) il 19 aprile 1971, residente a Milano, via Francesco Redi 22 cittadina italiana, codice fiscale BSSKTJ71D59Z133T
 - Monica Cerutti nata a Torino il 22 dicembre 1964, residente a Torino, Via Domenico Coggiola 11 cittadina italiana, codice fiscale CRTMNC64T62L219W
 - Paola Lucia Corna Pellegrini Spandre nata a Brescia il 09 ottobre 1958, residente a Milano, Via G. Boni 26, cittadina italiana, codice fiscale CRNPLC58R49B157K

- Laura Dell'Aquila nata a Bari il 03 aprile 1959, residente a Roma, Viale Cesare Pavese 50 cittadina italiana, codice fiscale DLLLRA59D43A662D
- Isabella Fumagalli nata a Milano il 14 settembre 1968, residente a Milano, Piazza Castello 15 cittadina italiana, codice fiscale FMGSLL68P54F205G
- Loredana Grimaldi nata a Torino il 30 gennaio 1961, residente a Roma, Via Etruria 44 cittadina italiana, codice fiscale GRMLDN61A70L219O
- Darya Majidi nata a Teheran, Iran il 9 luglio 1968, residente a Livorno, Via della Meloria, cittadina italiana, codice fiscale MJDDRY68L49Z224G
- Corrado Tomassini, nato a Varese il 17 giugno 1970, residente a Milano, Via Friuli 23, cittadino italiano, codice fiscale TMSCRD70H17L682M
- Caterina Tonini nata a Milano il 21 giugno 1965, residente a Milano, Via Palermo 8, cittadina italiana, codice fiscale TNNCRN65H61F205G

- 6.2 I Fondatori non sono tenuti ad ulteriori conferimenti al Fondo Patrimoniale di Dotazione successivamente alla costituzione.
- 6.3 I Fondatori possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte e l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul Patrimonio della Fondazione.

Articolo 7 Associati

- 7.1 Possono ottenere la qualifica di Associati le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di Associati solo previo consenso del genitore/tutore/rappresentante e comunque senza godere del diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.
- 7.3 La qualifica di Associato si consegna previo pagamento della quota associativa annuale, salvo parere contrario del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi entro 30 giorni dalla domanda.
- 7.4 Nel caso in cui la richiesta venisse respinta sarà restituita all'interessato la quota versata e quest'ultimo potrà presentare ricorso sul quale si



pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla prima adunanza prevista.

- 7.5 La qualifica di Associato permane per ogni anno in relazione al quale il contributo è stato regolarmente versato.
- 7.6 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.
- 7.7 Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione dei singoli Associati dal novero di appartenenza per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento del contributo annuale;
 - b) per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto;
 - c) condotta incompatibile con gli scopi istituzionali della Fondazione e con il dovere di leale collaborazione con gli altri membri della Fondazione.
- 7.8 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione giuridica del soggetto dovuta a qualsiasi titolo;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 7.9 Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte, l'impossibilità di ripetere la quota associativa o altri contributi eventualmente versati e l'esclusione di qualunque diritto sul Patrimonio della Fondazione.
- 7.10 La Fondazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Articolo 8 Organi della Fondazione

- 8.1 Gli organi della Fondazione sono:
 - Il o la Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea degli Associati
- Il Comitato dei Fondatori;
- Il Comitato dei Sostenitori
- il Comitato Scientifico;
- Il Comitato di Comunicazione.

8.2 Tutti i componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti personali di specchiata moralità.

8.3 Tutte le cariche della Fondazione sono in linea di principio onorarie, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per singole deleghe operative per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un emolumento nel rispetto delle norme di legge. È fatto salvo il rimborso delle spese vive strettamente inerenti operazioni preventivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 L'istituzione del Comitato Scientifico e del Comitato di Comunicazione è eventuale e subordinata a delibera del Consiglio di Amministrazione che ne potrà determinare le regole di funzionamento.

Articolo 9 Presidente

9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 12.2 dello Statuto, dura in carica cinque esercizi e potrà essere riconfermato.

9.2 Il Presidente della Fondazione cessa di esercitare le sue funzioni con la scadenza del Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla sua sostituzione. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.3 Il Presidente, in particolare:

- convoca e presiede il Comitato dei Fondatori e gli altri organi collegiali della Fondazione, con esclusione dell'Organo di Controllo;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;



(Handwritten signatures of Giuseppina De Nardis and Michele Nastao)

Dario Roldi

- cura la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9.4 In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei Vicepresidenti, ove nominati, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 10 Comitato dei Fondatori

10.1 Ogni Fondatore partecipa nel Comitato dei Fondatori personalmente ovvero per il tramite di un suo delegato.

10.2 Al Comitato dei Fondatori così costituito, spettano i compiti di partecipazione alla conduzione della Fondazione ed esso attribuiti dal presente Statuto, e in particolare:

- procedere alla nomina e alla revoca per gravi motivi dei membri del Consiglio di Amministrazione con la sola esclusione di quelli la cui nomina compete all'Assemblea degli Associati, ove esistenti;
- fornire il proprio parere non vincolante in merito ad eventuali proposte di modifica del presente Statuto;
- fornire il proprio parere non vincolante sugli indirizzi e sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

10.3 Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno.

10.4 Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato a ogni Fondatore con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi urgenti, dalla data dell'adunanza.

10.5 È possibile tenere le riunioni del Comitato dei Fondatori con interventi dislocati in diversi luoghi audio-video collegati. Di tali circostanze dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

10.6 Il voto può essere rilasciato anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.

10.7 Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito, a seguito di regolare convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

10.8 Il Comitato dei Fondatori, in ognuna delle sue riunioni, nomina un segretario tra i partecipanti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

10.9 Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nel Comitato dei Fondatori da un altro Fondatore mediante delega scritta. Ciascun Fondatore può rappresentare fino ad un massimo di tre Fondatori. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

10.10 Le decisioni del Comitato dei Fondatori sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.



Articolo 11 Assemblea degli Associati

11.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati.

11.2 All'Assemblea degli Associati compete di:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in numero massimo di tre con le seguenti modalità:
 - un Consigliere al raggiungimento del numero di 20 associati;
 - due Consiglieri al raggiungimento del numero di 50 associati;
 - tre Consiglieri al raggiungimento del numero di 100 associati;
- proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative, programmi, progetti ed attività volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

11.3 L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente della Fondazione, che potrà esprimere il suo voto solo se Associato.

11.4 Hanno diritto ad esprimere il proprio voto gli interessati la cui qualifica di Associato è divenuta effettiva ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 dello Statuto almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli Associati.

11.5 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati e comunque almeno una volta all'anno.

11.6 L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, in forma scritta con un preavviso di almeno dieci giorni dal giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi urgenti, a tutti gli Associati e per conoscenza a tutti i Sostenitori e Fondatori.

11.7 È possibile tenere le Assemblee degli Associati con interventi dislocati in diversi luoghi audio-video collegati. Di tali circostanze dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

A handwritten signature in black ink is written in a stylized, flowing script. It appears to read 'Donye Rojol' and is located at the bottom right of the page.

- 11.8 Il voto può essere rilasciato anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.
- 11.9 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita, a seguito di regolare convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 11.10 Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.
- 11.11 Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.
- 11.12 Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'Organo di Controllo.
- 11.13 L'Assemblea degli Associati, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario tra i partecipanti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Articolo 12 Consiglio di Amministrazione

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di conduzione e guida della Fondazione, ed è composto da tre a undici componenti compreso il Presidente della Fondazione eletti dal Comitato dei Fondatori e in numero massimo di tre eletti dall'Assemblea degli Associati. I componenti possono essere scelti anche tra i soggetti appartenenti al Comitato dei Fondatori, al Comitato dei Sostenitori e all'Assemblea degli Associati.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno Presidente e Vicepresidente della Fondazione, che durano in carica cinque esercizi e potranno essere riconfermati.
- 12.3 Non possono ricoprire la carica di Amministratore i soggetti indicati dall'art. 2382 del Codice Civile.
- 12.4 Gli Amministratori durano in carica per un massimo di cinque esercizi e sono rieleggibili.
- 12.5 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese vive documentate sostenute dagli stessi per conto della Fondazione.
- 12.6 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, che è efficace con la nomina e la conseguente accettazione del mandato, della maggioranza dei nuovi Consiglieri e del Presidente.

- 12.7 I Consiglieri eventualmente nominati in corso di mandato, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono con lo scadere dell'intero Consiglio.
- 12.8 Gli Amministratori, incluso il Presidente, cessano dalla carica, oltre che per naturale scadenza del mandato, per dimissioni, decesso o decadenza.
- 12.9 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, ovvero alla sua attività corrente per un bimestre senza valida giustificazione, può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.
- 12.10 La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 12.11 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, l'organo che ha nominato l'Amministratore cessato (o gli Amministratori cessati), provvede alla nomina del successore (o dei successori) che resta (o restano) in carica fino alla scadenza del Consiglio.
- 12.12 Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, l'Organo di Controllo provvede alla convocazione del Comitato dei Fondatori e dell'Assemblea degli Associati e li invita a provvedere urgentemente alla nomina dei nuovi amministratori.
- 12.13 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ognqualvolta il Presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno due amministratori, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività annuale della Fondazione.
- 12.14 La convocazione deve essere inviata per iscritto, o con mezzo idoneo che ne certifichi l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
- 12.15 In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di tre giorni.
- 12.16 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in diversi luoghi audio-video collegati. Di tale circostanza dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- 12.17 Il Consiglio di Amministrazione, in ognuna delle sue riunioni, nomina un segretario tra i Consiglieri, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.



Daniele Bojani

- 12.18 Il voto può essere espresso anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.
- 12.19 Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 12.20 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti salvo che non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12.21 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 13 Compiti del Consiglio di Amministrazione

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.
- 13.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera:
- sugli indirizzi generali dell'attività e sui relativi programmi ed obiettivi, nonché sull'organizzazione delle Fondazione;
 - sulle modifiche delle disposizioni statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto;
 - sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
 - sull'ammissione e sull'esclusione dei componenti del Comitato Scientifico, del Comitato dei Sostenitori e del Comitato di Comunicazione;
 - sulle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
 - sull'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo il divieto assoluto della loro distribuzione;
 - sulla costituzione o partecipazione a società o sull'adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituti o costituendi;
 - sulla nomina e sulla determinazione dell'indennità di carica o compenso dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, se nominato, nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti;
 - sulla fissazione del valore della quota associativa annuale degli Associati, nel rispetto di quanto stabilito da questo Statuto;



- sullo svolgimento di ogni compito rientrante nel presente Statuto;
 - sul trasferimento della sede della Fondazione;
 - sull'estinzione della Fondazione, la devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto;
- 13.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o per categorie di essi, al Presidente della Fondazione, o a singoli membri del Consiglio stesso, determinando con deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, i limiti di tale delega.

Articolo 14 Organo di Controllo

- 14.1 L'Organo di Controllo è composto da uno o tre sindaci, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato dei Fondatori e dell'Assemblea degli Associati, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Commercialisti.
- 14.2 All'Organo di Controllo sono attribuite le seguenti funzioni:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione;
 - accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni.
 - procedere alla stesura della relazione di revisione della Fondazione.
- 14.3 L'Organo di Controllo può, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati.
- 14.4 All'Organo di Controllo è data facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 14.5 I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica quattro esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 15 Comitato Scientifico

- 15.1 Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di componenti con un minimo di tre, ciascuno nominato dal Consiglio di Amministrazione tra personalità che per la loro competenza scientifica, le cariche ricoperte e nel complesso la riconosciuta autorevolezza e reputazione conseguite nei diversi ambiti del sapere scientifico, ivi incluse le scienze giuridiche economiche e sociali, sono atte a consigliare e supportare l'attività pubblica di advocacy della Fondazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione..
- 15.2 Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva a favore del Consiglio di Amministrazione sulle tematiche di volta in volta sottoposte dal Consiglio di Amministrazione ovvero proposte da uno o più componenti del Comitato Scientifico.
- 15.3 In particolare, il Comitato Scientifico
- i) fornisce orientamento e supporto nella definizione delle priorità e delle strategie operative della Fondazione, assicurando che le iniziative siano alineate con gli obiettivi globali di UN Women e rispondano alle esigenze specifiche del contesto italiano;
 - ii) conduce studi e raccoglie dati sulle questioni di genere in Italia, attivando un *osservatorio degli osservatori* su tematiche specifiche, per identificare le principali sfide e opportunità. Queste analisi informano le campagne di sensibilizzazione e le proposte di policy, contribuendo a sviluppare interventi basati su evidenze concrete;
 - iii) interagisce con le istituzioni governative, il mondo accademico, le imprese e le organizzazioni della società civile per promuovere politiche e leggi che favoriscano la parità di genere, anche partecipando a tavoli di lavoro, la presentazione di raccomandazioni e la collaborazione nella stesura di progetti legislativi;
- 15.4 Il Comitato Scientifico non è vincolato alla collegialità opera senza formalità di procedura, trasmettendo al Consiglio di Amministrazione il proprio parere o il parere di singoli gruppi di lavoro al suo interno che dovrà essere debitamente considerato dal Consiglio di Amministrazione nell'indirizzare il proprio operato.
- 15.5 I componenti del Comitato Scientifico decadono per dimissioni o per grave incompatibilità della loro condotta con i valori e con gli scopi istituzionali della Fondazione e con il dovere di leale collaborazione con gli altri membri della Fondazione.

Articolo 16 Comitato dei Sostenitori

- 16.1 Il Comitato dei Sostenitori (o Founding Partner) ha funzione consultiva ed è composto da imprese operanti in Italia che abbiano sottoscritto entro il

21 dicembre 2027 l'impegno a contribuire al Fondo di Gestione nella misura minima di 60 mila euro e il cui impegno sia stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, qui denominate Sostenitori.

- 16.2 Al Comitato dei Sostenitori e ai singoli Sostenitori compete di testimoniare i valori della parità di genere e dell'empowerment femminile nei diversi compatti produttivi e nella società in generale e di proporre, sulla base dell'esperienza imprenditoriale e gestionale di ciascun Sostenitore, iniziative pubbliche per il migliore perseguitamento degli scopi istituzionali della Fondazione.
- 16.3 I componenti del Comitato dei Sostenitori decadono per rinuncia espressa o per grave incompatibilità della loro condotta con i valori e con gli scopi istituzionali della Fondazione e con il dovere di leale collaborazione con gli altri membri della Fondazione.

Articolo 17 Comitato di Comunicazione

- 17.1 Il Comitato di Comunicazione, ove istituito, sarà composto da professioniste e professionisti del giornalismo e della comunicazione, disponibili a consigliare la Fondazione e supportarne la missione, il messaggio e i valori nei loro rispettivi ambiti di influenza.
- 17.2 Il Comitato di Comunicazione svolge una funzione consultiva, i suoi membri operano su base volontaria, previa conforme delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di collegialità.
- 17.3 I componenti del Comitato di Comunicazione decadono per dimissioni o per grave incompatibilità della loro condotta con i valori e con gli scopi istituzionali della Fondazione e con il dovere di leale collaborazione con gli altri membri della Fondazione.

Articolo 18 Bilancio

- 18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 18.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio chiuso, accompagnato da apposita relazione illustrativa nonché dalla relazione di un revisore iscritto nel Registro Contabile dei Revisori allorché ricorrono le condizioni di cui all'art. 20-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973.
- 18.3 Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione relativo all'esercizio successivo.
- 18.4 Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con la relazione del Presidente della Fondazione, restano depositati presso la sede della Fondazione negli

otto giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione dei membri della Fondazione.

- 18.5 Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
- 18.6 Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 19 Devoluzione del patrimonio

- 19.1 La Fondazione si estingue per delibera unanime del Comitato dei Fondatori quando le sue finalità istituzionali non possano più essere utilmente perseguiti, ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto ne impongano l'estinzione.
- 19.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Fondatori, che nomina il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 117/2017.

Articolo 20 Modifiche allo Statuto

- 20.1 Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Comitato dei Fondatori e sentita l'Assemblea degli Associati ferma restando la non modificabilità delle finalità istituzionali e della previsione di cui all'art. 5, paragrafo 2, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in forza di norme di legge ovvero ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 21 Disposizioni transitorie e finali

- 21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge *pro tempore* vigenti in materia.

Certifico io sottoscritto Dott.ssa Giuseppina DE NARDIS, Notaio in Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti, che si rilascia ai sensi di legge.

Milano, sabato, 17 maggio 2025

Giuseppina DE NARDIS, notaio



Firmato digitalmente da
GIUSEPPINA DE NARDIS
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154